



# COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N 80 del 31-08-2020

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2019. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **11:30** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco n. 3 del 01.04.2020 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti - Assenti
	Ruta Giovanni	SINDACO	P
			Presenti - Assenti
	TRENTIN OLIVA	VICESINDACO	P
			Presenti - Assenti
	AMBROSI ALBERTO	ASSESSORE	P
			Presenti - Assenti
	MARINI GASPARE	ASSESSORE	P
			Presenti - Assenti
	ZAMBONI FRANCESCA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Comunale dott. UMBERTO SAMBUGARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Ruta, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2019. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta
IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Roberto Pecoraro
Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta
IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Roberto Pecoraro

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

**RILEVATO** che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":  
*«1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle*

articolarioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

*3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

*a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;*

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**RICORDATO** che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
  - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

*Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

**DATO ATTO** che:

- la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2019 del Comune di Albaredo d'Adige è la seguente:

Parametri	Comune	%	Soglia
Tot. Attivo	€ 51.344.144,53	3	€ 1.540.324,34
Tot. Patrimonio Netto	€ 30.193.445,39	3	€ 905.803,36
Tot. Ricavi Caratteristici	€ 3.905.400,13	3	€ 117.162,00

**VISTO** il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento (allegato alla presente deliberazione).

**RITENUTO** necessario approvare con la presente deliberazione:

A) l'elenco del "Gruppo Comune di Albaredo d'Adige", come di seguito:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE	Ente Str. Partecipato	0,0058
ACQUE VERONESI SCARL	Società Partecipata indiretta	0,522
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Ente Str. Partecipato	0,09
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	Ente Str. Partecipato	1,07
S.I.VE. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA	Società Partecipata	0,51
CISIAG S.P.A.	Società Partecipata	6,26
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	Ente Str. Partecipato	2,15
CONSORZIO DI SVILUPPO BASSO VERONESE ( <i>in liquidazione</i> )	Ente Str. Partecipato	1,276
IPAB VILLA GRASSI PEROSINI	Controllata	Nessuna

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

<b>Denominazione</b>	<b>Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento</b>	<b>Metodo di consolidamento</b>
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE	<i>Inclusa</i> (per riduzione soglia di incidenza <10%)	Proporzionale
ACQUE VERONESI SCARL	<i>Inclusa</i> (per riduzione soglia di incidenza <10%)	Proporzionale
CONSORZIO ENERGIA VENETO	<i>Inclusa</i> (per riduzione soglia di incidenza <10%)	Proporzionale
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	<i>Inclusa</i> (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	Proporzionale
S.I.V.E. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA	<i>Inclusa</i> (per riduzione soglia di incidenza <10%)	Proporzionale
CISIAG S.P.A.	<i>Inclusa</i> (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	<i>Inclusa</i> (per % di partecipazione > 1% e incidenza economico patrimoniale > 3%)	Proporzionale
CONSORZIO DI SVILUPPO BASSO VERONESE ( <i>in liquidazione</i> )	<i>Inclusa</i> (per % di partecipazione > 1%)	Proporzionale

e che ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato 2019 si ritiene di escludere dal perimetro di consolidamento:

- IPAB VILLA GRASSI PEROSINI, poiché non è stato possibile reperire il bilancio 2019 in quanto l'ente, in gravi difficoltà operative, è inadempiente da diversi anni all'approvazione dei bilanci e tenuto conto che il Comune di Albaredo d'Adige si limita solo ad eleggere il Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**AD UNANIMITÀ** di voti favorevoli, espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- l'elenco A, relativo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albaredo d'Adige, indicato in premessa;
- l'elenco B, relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albaredo d'Adige oggetto di consolidamento, indicato in premessa.

2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai fini di avviare il procedimento per la verifica delle operazioni infragruppo.



Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Ruta**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL Segretario Comunale**

**dott. UMBERTO SAMBUGARO**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

ASSISTENZA ALLA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2019 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)



VALUTAZIONE PARAMETRI DI RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.
- In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
- In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione\*.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Di seguito viene riportato una tabella utile al fine della valutazione dei parametri di rilevanza per l'inclusione nel perimetro di consolidamento:

VOCI BILANCIO COMUNE		LIMITE 3% RILEVANZA
Totale Attivo	€ 51.344.144,53	€ 1.540.324,34
Totale Patrimonio netto	€ 30.193.445,39	€ 905.803,36
Totale Ricavi caratteristici	€ 3.905.400,13	€ 117.162,00

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA/CONTROLLATA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE (su INCIDENZA)**	QUOTA PARTECIPAZIONE*	DA CONSOLIDARE (su Quota di Partecipazione)**	Affidatario diretto di Servizi	Da Consolidare	Partecipata/Controllata
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE	€ 17.822.854,23	€ 1.238.794,66	€ 493.230,78	34,71	4,10	12,63	SI	0,0058	NO	NO	NO	Ente strumentale partecipata
ACQUE VERONESI SCARL	€ 260.918.809,00	€ 18.652.504,00	€ 99.624.294,00	508,18	61,78	2550,94	SI	0,522	NO	NO	NO	Società partecipata indiretta
CONSORZIO ENERGIA VENETO	€ 6.899.997,00	€ 1.008.863,00	€ 3.420.806,00	13,44	3,34	87,59	SI	0,09	NO	NO	NO	Ente strumentale partecipata
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 130.945,57	€ 77.766,91	€ 1.305.175,91	0,26	0,26	33,42	SI	1,07	SI	NO	SI	Ente strumentale partecipata
SI.VE. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA	€ 6.837.395,00	€ 1.354.483,00	€ 9.404.854,00	13,32	4,49	240,82	SI	0,51	NO	NO	NO	Società partecipata
CISIAG S.P.A.	€ 16.301.192,00	€ 2.791.636,00	€ 1.129.793,00	31,75	9,25	28,93	SI	6,26	SI	NO	SI	Società partecipata
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	€ 250.432,20	€ 213.051,24	€ 276.432,34	0,49	0,71	7,08	SI	2,15	SI	NO	SI	Ente strumentale partecipata
CONSORZIO DI SVILUPPO BASSO VERONESE (in liquidazione)	€ 145.628,00	€ 143.428,00	€ 2.950,00	0,28	0,48	0,08	NO	1,276	SI	NO	SI	Ente strumentale partecipata
IPAB VILLA GRASSI PEROSINI	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	NO	NO	NO	Controllata

Esclusa per mancanza Bilancio 2019

NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO, SECONDO I PARAMETRI DI IRRILEVANZA

SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA/CONTROLLATA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE**	QUOTA PARTECIPAZIONE*	DA CONSOLIDARE (su Quota di Partecipazione)**	Affidatario diretto di Servizi	Da Consolidare per riduzione soglia di incidenza del Totale delle partecipate escluse (< 10%)
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE	€ 17.822.854,23	€ 1.238.794,66	€ 493.230,78	34,71	4,10	12,63	SI	0,0058	NO	NO	SI
CONSORZIO ENERGIA VENETO	€ 6.899.997,00	€ 1.008.863,00	€ 3.420.806,00	13,44	3,34	87,59	SI	0,09	NO	NO	SI
ACQUE VERONESI SCARL	€ 260.918.809,00	€ 18.652.504,00	€ 99.624.294,00	508,18	61,78	2550,94	SI	0,522	NO	NO	SI
SI.VE. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA	€ 6.837.395,00	€ 1.354.483,00	€ 9.404.854,00	13,32	4,49	240,82	SI	0,51	NO	NO	SI
<b>TOTALE</b>	€ 292.479.055,23	€ 22.254.644,66	€ 112.943.184,78	569,64	73,71	2891,97	SI				

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA/CONTROLLATA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE**	QUOTA PARTECIPAZIONE*	DA CONSOLIDARE (per Riduzione soglia di incidenza Escluse)****	Affidatario diretto di Servizi	Da Consolidare	METODO CONSOLIDAMENTO***
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 130.945,57	€ 77.766,91	€ 1.305.175,91	0,26	0,26	33,42	SI	1,07	NO	NO	SI	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	€ 250.432,20	€ 213.051,24	€ 276.432,34	0,49	0,71	7,08	SI	2,15	NO	NO	SI	Proporzionale
CISIAG S.P.A.	€ 16.301.192,00	€ 2.791.636,00	€ 1.129.793,00	31,75	9,25	28,93	SI	6,26	NO	NO	SI	Proporzionale
CONSORZIO DI SVILUPPO BASSO VERONESE (in liquidazione)	€ 145.628,00	€ 143.428,00	€ 2.950,00	0,28	0,48	0,08	NO	1,276	NO	NO	SI	Proporzionale
ACQUE VERONESI SCARL	€ 260.918.809,00	€ 18.652.504,00	€ 99.624.294,00	508,18	61,78	2550,94	SI	0,522	SI	NO	SI	Proporzionale
SI.VE. SRL SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA	€ 6.837.395,00	€ 1.354.483,00	€ 9.404.854,00	13,32	4,49	240,82	SI	0,51	SI	NO	SI	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE	€ 17.822.854,23	€ 1.238.794,66	€ 493.230,78	34,71	4,10	12,63	SI	0,0058	SI	NO	SI	Proporzionale
CONSORZIO ENERGIA VENETO	€ 6.899.997,00	€ 1.008.863,00	€ 3.420.806,00	13,44	3,34	87,59	SI	0,09	SI	NO	SI	Proporzionale

Note:

\* Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato al punto 3.1 considera irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

\*\* Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (per gli enti locali)

rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 1) totale dell'attivo 2) patrimonio netto 3) totale dei ricavi caratteristici.

\*\*\* Indicare "Proporzionale" se si tratta di società/ente partecipata;

Indicare "Integrale" se si tratta di società/Ente controllata;

\*\*\*\* Indicare se inclusa per riduzione della soglia di incidenza delle partecipate escluse, sotto il 10%;